



# COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

AREA ..... Servizio ..... Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....  
Assessorato .....  
PROPOSTA di deliberazione N. .... del ..... Annotazioni .....

## Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 14

OGGETTO: Approvazione "Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - criteri e requisiti per la programmazione" - Individuazione delle aree del territorio comunale da sottoporre a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3 D.Lgs 59/2010

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo, nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale di grado di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

1	FIGLIOLIA	Vincenzo - SINDACO	14	LUONGO	Michelangelo
2	BIFULCO	Vincenzo	15	MAIONE	Salvatore
3	BUONO	Elio	16	MANZONI	Luigi
4	CAIAZZO	Salvatore	17	MONACO	Filippo
5	COSSIGA	Sandro	18	ORSI	Maurizio
6	CUTOLO	Mario Massimiliano	19	PENNACCHIO	Domenico
7	DANIELE	Vincenzo	20	POLLICE	Tommaso Gennaro
8	DEL GIUDICE	Ciro	21	RUSSO	Enrico
9	DELLA CORTE	Nicola	22	TERRACCIANO	Procolo
10	DE VITO	Pietro	23	TESTA	Gennaro
11	DI BONITO	Antonio	24	TOZZI	Paolo
12	FENOCCHIO	Espedito	25	VISCONTI	Raffaele
13	IASIELLO	Guido			

Sono assenti i signori: COSSIGA Sandro, CUTOLO Mario Massimiliano, DEL GIUDICE Ciro, DE VITO Pietro, IASIELLO Guido, MAIONE Salvatore, MANZONI Luigi, MONACO Filippo, RUSSO Enrico

Presiede la riunione il Vice Presidente, sig. POLLICE Tommaso Gennaro, il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza in grado di Prima convocazione, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L.

**Il Vice Presidente Luongo** presenta il settimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione delibera di G.C. n. 177 del 13/12/2016 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Criteri e requisiti per la programmazione; Comunica che è stato presentato un emendamento al testo odierno che legge integralmente. Invita il cons. Buono a relazionare.

**Il cons. Buono**, avutane facoltà, ringrazia per il lavoro svolto sia la 5<sup>a</sup> CCP che il dirigente alle Attività Produttive, dott.ssa Monica Tommaselli che, lavorando in sinergia con la Commissione Regolamenti e Statuto hanno consentito la stesura di un documento, una norma innovativa, che supera le imposizioni della delibera di blocco delle attività, la famosa "44" adottata più volte, garantendo una sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità delle aree sottoposte a questo nuovo regime.

**Il cons. Della Corte** ritiene sia un atto da approvare ma che poteva essere presentato tempo fa. Pensa che per opportunità elettorale di alcuni, venga realizzato solo ora.

**Il cons. Di Bonito** annuncia la propria astensione al voto, pur apprezzando la validità della norma.

**Il cons. Luongo** afferma che con questo regolamento si è tenuto conto delle esigenze di tutti, comprese le associazioni sindacali di categoria che hanno partecipato ad alcuni incontri in Commissione Regolamenti.

**Il cons. Fenocchio**, avutane facoltà, ritiene la proposta un atto qualificante che tenta di regolamentare una materia complicata come quella della somministrazione, in capo ad una normativa italiana ed europea che ne determina la liberalizzazione estrema.

**Il cons. Visconti** ritiene che non sia stato fatto nulla per rallentare il fatto che il 90% delle attività riguardi la somministrazione. Crede sia arrivato il momento di incentivare non solo questo tipo di attività ma anche quelle di vicinato.

**Il cons. Buono** chiarisce i motivi per cui sono state previste due date per l'entrata in vigore della norma in oggetto.

**Interviene il Sindaco** abbracciando tutti gli argomenti trattati oggi. Afferma che questo Consiglio ha adottato atti strategici per il bene della città e il regolamento che si va ad approvare è uno di questi. Non comprende alcuni interventi ma comunica che non ha intenzione di entrare in polemica con nessuno, ma ricorda al cons. Della Corte che, a differenza di altri che hanno caratterizzato la propria esperienza politica con 3 o 4 battaglie fondamentali, di lui non ricorda molto. Si chiede che cosa consegnerà alla città di questa sua esperienza, sulle sue proposte politiche, sui contenuti, sulla qualità e l'esperienza in generale di consigliere comunale. Pensa che questa città meriti un'attenzione al di là del pensiero, diverso nei contenuti e nel merito, atteggiamenti e comportamenti diversi, perché ritiene di rappresentare città importante. È fiero di rappresentare la città e cerca di farlo col massimo impegno cercando di sbagliare di meno, cercando di produrre atti come quelli che

oggi il consiglio comunale ha votato e voterà. Invita l'opposizione a spiegare chiaramente i motivi per cui vota contro le proposte di questa maggioranza invece di dire no ad oltranza. Sull'argomento in discussione ringrazia i componenti, della Commissione Regolamenti e della 5<sup>a</sup> C.C.P., e il Dirigente alla 7<sup>a</sup> direzione dott.ssa Tommaselli.

**Il cons. Della Corte** ribadisce il proprio voto favorevole pur affermando il concetto già espresso sulla tempistica di adozione. Rivolgendosi al Sindaco gli ricorda che è stato destinatario di circa 70 proposte che, a breve, gli riconsegnerà e che non è stato mai convocato per discuterne alcuna. Afferma di sentirsi diverso da altre persone che stazionano perennemente fuori alla sua porta e che sarebbe bastato un messaggio, una mail per convocarlo e per discutere di qualcuna delle proposte presentate.

**Il Vice Presidente**, visto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la proposta di emendamento presentata dal cons. Buono.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, approva la proposta di emendamento al punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Criteri e requisiti per la programmazione;

**Il Vice Presidente Luongo** visto che nessun consigliere chiede di intervenire pone in votazione il settimo punto all'o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Criteri e requisiti per la programmazione;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza dei voti espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, con l'astensione del cons. Di Bonito, approva, così come emendata la proposta avente ad oggetto: Approvazione Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Criteri e requisiti per la programmazione;

Verbale redatto ai sensi dell'art. 54 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. La registrazione audio, con l'estratto dattiloscritto della discussione consiliare intervenuta, è depositata presso gli uffici della Segreteria Generale.



## COMUNE DI POZZUOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

**Oggetto:** Approvazione "Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - criteri e requisiti per la programmazione" - Individuazione delle aree del territorio comunale da sottoporre a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3 D.Lgs. 59/2010

Su proposta del Sindaco

#### **Premesso:**

- **che**, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 28.05.2013 esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale ha ritenuto esistenti nel territorio di Pozzuoli ragioni di salvaguardia e tutela degli interessi collettivi e generali idonei a prevedere limitazioni e condizioni all'apertura e al trasferimento di esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 5 della L. 287/91;
- **che** con la suddetta deliberazione si prevedeva per l'intero territorio comunale la necessità di individuare una serie di requisiti di carattere strutturale e di qualità dell'offerta, finalizzati ad elevare il livello complessivo del servizio offerto nel settore della somministrazione e l'adeguamento ai più moderni standards igienico-sanitari e di qualità dei locali, da applicare esclusivamente per le nuove aperture o per i trasferimenti in nuova sede, all'esito dell'approvazione di un più generale provvedimento di programmazione per l'attività distributiva, e allo stesso tempo si individuavano le seguenti aree da sottoporre a programmazione ai fini di tutela e salvaguardia:
  - 1) zona del Centro Storico-"vincolo totale" (Zona A2\_1, A2\_2, A2\_3 e la zona assimilata di Corso Umberto I-Via Napoli), ricompresa tra l'inizio di via Giacomo Matteotti e fino all'intersecazione con l'inizio di Via Francesco Gerolomini;
  - 2) zona urbana-"attività libera", tutto il restante centro urbano e le aree periferiche
- **che**, in virtù delle motivazioni in essa riportate, la predetta deliberazione disponeva:
  1. lo stralcio della zona A1-Rione Terra dalla disciplina di programmazione, rimandando la stessa ad una futura definizione all'esito della conclusione degli interventi di ricostruzione e riqualificazione
  2. il divieto di apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella zona Centro storico
  3. la possibilità di trasferimento di sede di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande solo all'interno della stessa area omogenea, ovvero in caso di trasferimento di attività dalla zona a Centro storico-vincolo totale alla zona urbana-attività libera
  4. assentire nella zona Centro Storico-vincolo totale la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'offerta commerciale consistenti in trasformazione e/o adeguamento funzionale del corpo edilizio esistente, comprese le ipotesi di ampliamento, rientranti nelle ipotesi dell'art. 3, comma 1 lett. a), b) e c) del DPR 380/2001
  5. di subordinare al rilascio di autorizzazione amministrativa l'avvio dell'attività successiva alla realizzazione degli interventi di riqualificazione nella zona Centro Storico-vincolo totale, previa verifica della disponibilità dei locali

6. conservare il regime liberalizzato della SCIA nella zona urbana-attività libera
- **che** la predetta deliberazione consiliare, adottata sulla base della disciplina dettata dal d.lgs. n° 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno, secondo cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n° 287, necessitano del rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura o il trasferimento di sede dei medesimi nel caso in cui questi siano ubicati in zone soggette a tutela (art. 64, comma 3), ha natura e contenuto regolamentare;
  - **che** proprio in funzione della sua natura regolamentare il Consiglio comunale è intervenuto con la successiva deliberazione n° 56 del 27.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, per chiarire alcuni aspetti di dettaglio, relativi alle modalità operative, per dare certezza e uniformità di applicazione del dispositivo agli operatori economici ed agli uffici comunali;
  - **che** con successive deliberazioni del Consiglio comunale n° 75 del 12.09.2014 e n° 90 del 14.09.2015, esecutive come per legge, è stata disposta la conferma di quanto disposto con le suindicate deliberazioni Consiliari ed il differimento del termine di durata di tale disciplina fino al 14.09.2015 e successivamente fino al 30.09.2016, nelle more che l'Ente provveda ad un'organica e definitiva disciplina dell'intera materia del commercio e degli esercizi pubblici ubicati nel territorio del Comune di Pozzuoli;
  - **che**, nelle more della definitiva stesura della bozza regolamentare, con deliberazione n. 177 del 28.09.2016, attese le esigenze di tutela nella zona definita "Centro Storico", già individuata e delimitata con deliberazione di C.C. n. 44/2013, tali da richiedere il permanere del vincolo imposto con la citata deliberazione e con le successive deliberazioni di conferma ed estensione del termine, il Consiglio Comunale ha approvato un ulteriore differimento del termine di durata della disciplina di limitazione all'apertura ed al trasferimento di attività di somministrazione alimenti e bevande nell'area individuata nella citata deliberazione di Consiglio Comunale fino al 31 dicembre 2017, salva restando l'eventuale anticipata cessazione dello stesso che potrà essere disposta dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione della nuova disciplina regolamentare o della diversa delimitazione dell'area da sottoporre a programmazione, con proprio apposito atto deliberativo di natura regolamentare;
  - **che** con mail del 02.01.2017 il presidente della 5° Commissione Consiliare Permanente Commissione ha trasmesso il testo del Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, già sottoposto per la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, e modificato dalla Commissione stessa;
  - **che** con nota prot. n. 4082 del 18.01.2017 il Dirigente della Direzione 7 ha rimesso al Sig. Sindaco ed al Presidente della 5° Commissione il testo in parola, corredato di alcune valutazioni e annotazioni;
  - **che** con nota prot. n. 10115 del 08.02.2017 il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti ha trasmesso il testo del Regolamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già approvato dalla 5° Commissione Consiliare Permanente, ulteriormente modificato;
  - **che** nel verbale del 7 febbraio 2017 la Commissione Statuto e Regolamenti ha ritenuto opportuno sottoporre a tutela l'intero territorio comunale, con esclusione delle zone di Toiano, Monterusciello, Licola e Agnano Pisciarelli;

**Considerato che**

- l'art. 3 del D.L. 223/2006, conv. con mod. in L. 248/2006, prevede che ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117 comma secondo lettere e) e m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i limiti e le prescrizioni ivi indicate, con automatica abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore incompatibili ed obbligo per le regioni e gli enti locali di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi ed alle disposizioni stesse;

- l'art. 31 comma 2 D.L. 201/2011 (conv. con mod. in L. 241/2011), come modificato con D.L. 91/2014 (conv. con mod. in L. 116/2014), dispone che *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"*;
- l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, esprimendosi con propria segnalazione su disegno di legge AC1240, ha evidenziato che *"l'introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica deve essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico, da valutare con riferimento al singolo caso di specie in ossequio al principio di proporzionalità"*;
- in particolare, l'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, come modificato con D.Lgs. 147/2012, prevede che *"L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3"*;
- il predetto comma 3, nelle zone del territorio da sottoporre a tutela, prevede il ricorso a provvedimenti di programmazione che pongono divieti o limiti all'apertura di nuove strutture *"al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, (...) ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. (...) sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, (...) limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione."*
- nella sentenza 14 del 2004, la Corte Costituzionale afferma che la concorrenza *"non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali"*. La sentenza n. 200 del 2012, sottolinea come è la liberalizzazione, *"intesa come razionalizzazione della regolazione"* a costituire uno strumento di promozione della concorrenza e che *"l'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali"*, è *"funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale"*. Si ricorda inoltre che la sentenza n. 8 del 2013 nel dichiarare non fondate le questioni riguardanti l'art. 1, comma 4, d.l. n. 1 del 2012 che impone alle Regioni di adeguarsi ai principi di liberalizzazione delle attività economiche di cui ai commi precedenti dello stesso articolo, ribadisce che tale norma, *"in vista di una progressiva e ordinata liberalizzazione delle attività economiche (...) prevede un procedimento di riregolazione"* delle medesime, *facendo salve "le regolamentazioni giustificate da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario"* e che siano *"adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite"*; osserva che la norma medesima prevede che le disposizioni recanti *"divieti, restrizioni,*

oneri o condizioni all'accesso o all'esercizio delle attività economiche" debbono interpretarsi "in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato" alle perseguite finalità di interesse pubblico generale", e indica "una serie d'interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli", concludendo che la normativa contestata "prelude ad una razionalizzazione della regolazione", che elimini "gli ostacoli al libero esercizio dell'attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati" ma "mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale e con gli altri principi costituzionali";

- come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n.1860/2014 e 3802/2014) e richiamato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (Risoluzione 145826 del 25.09.2014) non vi sono differenze sostanziali di contenuto, per quanto interessa, nella legislazione nazionale e comunitaria susseguitasi, a far tempo dal D.L. n. 223/2006, dalla direttiva 2006/123/CE e dalla relativa legge di recepimento (decreto legislativo n. 59/2010) fino ai più recenti decreti "Salva Italia" (D.L. n. 201/2011, con legge n. 214/2011) e "Cresci Italia" (D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 14/2012), atteso che viene messo in rilievo, costantemente "il carattere preminente dei valori costituzionalmente garantiti, di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico - artistico e culturale del Paese, rispetto ai quali la libertà di concorrenza, cui tende la liberalizzazione delle attività commerciali, può subire limitazioni nell'ambito di una programmazione volta a contemperare i bisogni delle imprese commerciali, **ivi compresi i pubblici esercizi**, con le esigenze di sostenibilità ambientale e con la salvaguardia dei valori storico - artistici del contesto del territorio di riferimento";
- che, secondo la Risoluzione MISE m. 147706 del 12.09.2013, qualora il Comune reputi che siano necessari criteri di programmazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande per sopraggiunte "ragioni non altrimenti risolvibili" elencate al citato comma 3 dell'art. 64 D.Lgs 59/2010, può procedere alla deliberazione del regolamento comunale al fine di sottoporre alcune zone del territorio alle disposizioni di cui al predetto articolo 64;

**Dato atto** che il Regolamento di cui si propone l'approvazione:

1. declina gli interessi generali (che costituiscono il presupposto per la previsione norme specifiche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate) secondo modalità che non attengono a requisiti dimensionali, atteso che tali requisiti non sono ammissibili tanto ai sensi delle norme di liberalizzazione contenute nei cosiddetti Decreti Monti (D.L. 201/2011 e D.L. 1/2012), tanto ai sensi della Direttiva 123/2006/CE e del Decreto legislativo 59/2010, di recepimento della stessa
2. prevede esclusioni dagli ambiti di programmazione coerenti con la disciplina normativa (art. 3, comma L. 287/91) e con le motivazioni che già sorreggevano esclusioni nella disciplina della deliberazione C.C. 44/2013 (processi di ricostruzione e riqualificazione a regia pubblica)
3. è coerente con l'indirizzo già espresso con deliberazione C.C. n. 44/2013, in ordine alla necessità per l'intero territorio comunale di individuare una serie di requisiti di carattere strutturale e di qualità dell'offerta, finalizzati ad elevare il livello complessivo del servizio offerto nel settore della somministrazione e l'adeguamento ai più moderni standards igienico-sanitari e di qualità dei locali, da applicare esclusivamente per le nuove aperture o per i trasferimenti in nuova sede
4. è stato oggetto di consultazione con le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, in coerenza con quanto previsto dalla L. 180/2011;

**Ritenuto** di approvare l'allegato testo denominato "Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - criteri e requisiti per la programmazione", già approvato dalla 5° Commissione Consiliare Permanente e licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 06.03.2017;

**Precisato che**, il citato testo prevede all'articolo 5 che l'Amministrazione comunale individua con provvedimento del Consiglio Comunale le aree del territorio comunale da sottoporre a tutela, nelle quali l'avvio o il trasferimento di attività di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetta ai divieti e/o limitazioni in virtù dei criteri di programmazione individuati nel Regolamento stesso;

**Vista** la nota trasmessa a mezzo PEC dal Dirigente della Direzione 5 Urbanistica in data 20.03.2017, corredata di planimetria che individua, con riferimento alle ivi riportate considerazioni sugli "Indirizzi di politica urbanistica" coerenti con i principi fondanti ed attuativi del PRG, le aree per le quali sussistono ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

**Ritenuto** pertanto di sottoporre a programmazione, a fini di tutela e salvaguardia degli interessi pubblici che possono essere compromessi dal carico antropico collegato agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'intero territorio comunale, con esclusione delle zone di Toiano, Monterusciello, Licola e Agnano Pisciarelli, come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla citata relazione trasmessa il 20.03.2017 dal Dirigente della Direzione 5;

**Considerato che**

- è opportuno assicurare un mitigato e progressivo impatto interno ed esterno della nuova regolazione, consentendo un'adeguata pubblicizzazione della normativa regolamentare per un tempo congruo, attesa la sua portata "limitativa", da ravvisare nella recata derubricazione del sistema "liberalizzato" della SCIA, attualmente in vigore in tutto il territorio comunale ad eccezione della zona Centro storico già individuata con deliberazione C.C. n. 44/2013, ad un sistema autorizzatorio, nel quale l'esercizio della libertà imprenditoriale è subordinato alla dimostrazione del possesso di determinati requisiti;
- è pertanto opportuno prevedere una progressiva applicazione del Regolamento, come segue:
  1. dal 1° maggio 2017 area Centro Storico, come individuata con deliberazione C.C. 44/2013
  2. dal 1° settembre 2017, intero territorio comunale, con esclusione delle zone di Toiano, Monterusciello, Licola e Agnano Pisciarelli

**Precisato che**, per effetto della norma prevista dall'art. 4 comma 6 dell'allegato testo Regolamentare, deve comunque ritenersi esclusa dall'applicazione dei criteri di programmazione l'apertura di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande da attivarsi nei casi ivi indicati (progetti di valorizzazione commerciale programmi di intervento locali, progetti volti al recupero ed alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico o con funzione strategica, all'interno del Mercato Ittico all'Ingrosso, a seguito del progetto di riqualificazione), anche se ricadenti nella perimetrazione di cui alla planimetria allegata alla relazione del Dirigente della Direzione 5;

**Ritenuto che** a far data dal 1° maggio 2017, sono abrogati i criteri per la programmazione approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2013, come precisati con deliberazione C.C. n. 56/2013, e successivamente prorogati senza soluzione di continuità n° 75 del 12.09.2014 e n° 90 del 14.09.2015 e n. 177 del 28.09.2016;

**Visto** il D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

**Visto** il D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, in particolare l'art. 64;

**Visto** il D.L. 201/2011 (conv. con mod. in L. 241/2011), modificato con D.L. 91/2014 (conv. con mod. in L. 116/2014);

**Visto** il D.L. 1/2012 (conv. con mod. in L. 27/2012)

**Visto** lo statuto Comunale;

**Visto** il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;


**Visto** il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della Direzione 5 - Urbanistica e Mobilità e dal Dirigente responsabile della Direzione 7 - Attività e Sviluppo Economico, il che consente di attestarne la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 4, e 12 comma 3, del vigente Regolamento del sistema dei Controlli interni del Comune di Pozzuoli (approvato con C.C. n. 5 del 27.3.2013);

**Considerato** che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate e pertanto non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

**DELIBERA**

1. di approvare la parte narrativa riportata in premessa, che qui si intende integralmente riportata
2. di approvare il **testo allegato sub. 1** denominato "Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - criteri e requisiti per la programmazione", composto di n. 15 articoli e n. 3 Tabelle (allegato n. 1);
3. di disporre che, al fine di assicurare un mitigato e progressivo impatto interno ed esterno della nuova regolazione e di consentire adeguata conoscenza dei contenuti prescrittivi, il Regolamento di cui al punto precedente produca i suoi effetti **a decorrere da**
  - **1° maggio 2017** area Centro Storico, come individuata con deliberazione C.C. 44/2013
  - **1° settembre 2017** intero territorio comunale, con esclusione delle zone di Toiano, Monterusciello, Licola e Agnano Pisciarelli
4. sottoporre a programmazione, a fini di tutela e salvaguardia degli interessi pubblici che possono essere compromessi dal carico antropico collegato agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'intero territorio comunale, con esclusione delle zone di Toiano, Monterusciello, Licola e Agnano Pisciarelli, come meglio rappresentato nella **planimetria allegata sub. 2** di cui alla relazione del 20.03.2017 a firma del Dirigente della Direzione 5;
5. di abrogare, **a far data dal 1° maggio 2017**, i criteri per la programmazione approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2013, come precisati con deliberazione C.C. n. 56/2013, e successivamente prorogati senza soluzione di continuità n° 75 del 12.09.2014 e n° 90 del 14.09.2015 e n. 177 del 28.09.2016;
6. demandare alle Direzioni 4 e 5 la predisposizione dell'elenco delle aree di circolazione, comprensive dei numeri civici laddove necessari per delimitare la parte rientrante nella perimetrazione ai sensi del punto 4., al fine di rendere chiari e comprensibili alla cittadinanza gli ambiti di applicazione della presente regolazione alle zone sottoposte a tutela;
7. demandare alla Direzione 7 la predisposizione di forme di adeguata pubblicizzazione dei contenuti regolamentari approvati con la presente deliberazione nonché la predisposizione delle modalità operative per assicurare efficacia alla regolazione, da condividere formalmente fra tutti i Servizi incaricati dei pareri endoprocedimentali e dei controlli;
8. di dare atto che risulta reso sulla presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della Direzione 5 - Urbanistica e Mobilità e dal Dirigente responsabile della Direzione 7 - Attività e Sviluppo Economico il che consente di attestare la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 4, e 12 comma 3, del vigente Regolamento del sistema dei Controlli interni del Comune di Pozzuoli (approvato con C.C. n. 5 del 27.3.2013);
9. di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate e pertanto non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile.

Il Sindaco  
Vincenzo Figliolia



# Comune di Pozzuolo.

Provincia di Napoli



**REGOLAMENTO ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE  
CRITERI E REQUISITI PER LA  
PROGRAMMAZIONE**





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

41

*[Handwritten signature]*

# Commissione Regolamenti e Statuto

sig. Elio Buono	Presidente	
ing. Luigi Manzoni	Capo Gruppo P.D	
dott. Antonio Di Bonito	Capo Gruppo UDC Pozzuoli Bene Comune	
dott. Michelangelo Luongo	Capo Gruppo S.E.L	
dott. Mario Cutolo	Capo Gruppo Campania Libera	
dott. Paolo Tozzi	Capo Gruppo Verdi	
prof. Filippo Monaco	Capo Gruppo P.D.L.	
arch. Salvatore Maione	Capo Gruppo F.L.I.	
sig. Vincenzo Bifulco	Capo Gruppo Centro Democratico	
sig. Ciro Del Giudice	Capo Gruppo Gruppo Misto	
sig. Raffaele Visconti	Capo Gruppo S.I-SEL	

## TITOLO I


### PRINCIPI

#### Articolo 1: Principi generali

1. La programmazione comunale relativa alla somministrazione di cibi e bevande è finalizzata a contemperare il diritto dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e del pubblico alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze.
2. Il comune di Pozzuoli, ricco di storia, bellezze paesaggistiche, naturali e culturali, è proiettato, sempre di più, verso un adeguata offerta turistica dell'accoglienza. Pertanto gli imprenditori che vogliono impiantare attività di pubblico esercizio sul territorio comunale oltre a rispettare i requisiti minimi richiesti dalle norme vigenti devono garantire alta professionalità e qualità dei servizi offerti.
3. Obiettivi del presente regolamento sono:
  - promuovere un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente anche al fine di tutelare la salute dei cittadini-consumatori;
  - salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed archeologico, contemperando esigenze di dotazione dei servizi e di tutela dei beni culturali;
  - garantire alla collettività la fruizione di un servizio commerciale adeguato;
  - valorizzare le attività di somministrazione per promuovere la qualità sociale della città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

#### Articolo 2: Riferimenti normativi

1. Gli atti normativi che costituiscono riferimento della presente disciplina sono costituiti da:
  - Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", così come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 04.08.2006 n. 248;
  - Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relative ai servizi nel mercato interno"
  - Legge Regione Campania 9 gennaio 2014 n. 1 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", e successive modifiche ed integrazioni, per la parte compatibile;
  - Legge n. 287 del 25 agosto 1991 "aggiornamento della normativa vigente sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"
2. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
  - Regolamento (CE) n. 852/2004;



- Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 318 del 21.05.2015 "Disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria";
- DM 564/92 e sue successive modifiche e integrazioni, sulla sorvegliabilità dei locali.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS)

### **Articolo 3 : Limitazioni di esercizio**

1. Il Comune può sulla base di parametri oggettivi prevedere limitazioni all'orario di esercizio per fronteggiare casi non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o di ordine pubblico che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico in specifiche zone del territorio senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché limitazioni in materia di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora generalmente utilizzati nei pubblici esercizi.

## **TITOLO II**

### **AREE SOTTOPOSTE A PROGRAMMAZIONE**

#### **Articolo 4 : Programmazione comunale – esclusioni - deroghe**

1. L'Amministrazione comunale individua con provvedimento del Consiglio Comunale le aree del territorio comunale da sottoporre a tutela, nelle quali l'avvio o il trasferimento di attività di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetta ai divieti e/o limitazioni in virtù dei criteri di programmazione individuati nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a programmazione comunale ed in riferimento ai principi ed esigenze di equilibrio urbano e socio economico di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale individua la zonizzazione del proprio territorio e definisce la relativa adozione dei requisiti secondo quanto descritto dai successivi articoli 6 e 7. La programmazione si attua secondo le disposizioni riportate negli articoli seguenti.

3. Sono esclusi dalla programmazione le attività di somministrazione svolte:

a) congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, ecc. ed all'interno di strutture di servizio purché sia funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolga un ruolo di servizio di natura accessoria e la superficie dedicata alla somministrazione non sia prevalente;

b) negli esercizi situati nell'ambito di impianti di distribuzione carburanti purché l'impianto sia dotato di sistema post-pay, di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis della legge 28/12/1999, n. 496, l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente collegata con l'attività di distribuzione carburanti, l'autorizzazione sia rilasciata al titolare di licenza UTF;

4

c) nelle mense aziendali;

d) nell'ambito delle strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale n° 17 del 24 novembre 2001, nei limiti di cui all'art. 9 comma 2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è collegato funzionalmente e logisticamente con l'attività di struttura ricettiva che dovrà pertanto risultare prevalente; inoltre tale attività di somministrazione non è trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività ricettiva;

f) nell'ambito delle attività di bed e breakfast, a condizione che siano limitate alla prima colazione e pertanto nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 5 del 10 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

g) nelle strutture residenziali e semiresidenziali adibite a funzioni educative, sociali, socio-assistenziali o di residenze di comunità, mediante appalto esterno e comunque nell'esercizio di attività d'impresa; (quali ospedali, case di cura, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza, ecc.).

h) alle attività di somministrazione alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli che aderiscono ad enti o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2001 n° 235

i) al domicilio del consumatore e rivolte solo al consumatore, ai suoi familiari ed invitati, purchè il luogo di preparazione dei cibi non coincida con quello di somministrazione. Per domicilio del consumatore si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate al comma 3, dalla lettera a) alla lettera h), sono funzionalmente e logisticamente collegate all'attività principale che ne ha consentito l'apertura e che quindi deve risultare prevalente. Tali attività non sono trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e devono rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

5. Non rientrano nelle esclusioni di cui al comma 3, e sono pertanto soggette ad autorizzazione nelle aree del territorio comunale sottoposte a tutela, le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali privati dove i prodotti vengono preparati e serviti, che rappresentano tuttavia locali attrezzati aperti alla clientela (ad esempio, home restaurant).

6. I criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all'apertura di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande da attivarsi nei seguenti casi, per i quali potrà essere rilasciata autorizzazione in deroga:

a) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale dei centri storici di cui all'art. 11 della legge regionale n. 11 del 2014 o di programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, ovvero di progetti volti al recupero ed alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico o con funzione strategica

b) all'interno del Mercato Ittico all'Ingrosso, a seguito del progetto di riqualificazione, in quanto considerato testimonianza di una lunga tradizione storica e culturale. Le autorizzazioni saranno quindi vincolate all'edificio poiché il medesimo sarà oggetto di rilancio inteso a vivacizzare i commerci e rivitalizzare l'area attraverso la riqualificazione degli spazi che dovranno diventare fulcro trainante per l'intero comparto, peraltro non disgiunto da implicazioni positive sul versante storico-culturale.

7. L'autorizzazione rilasciata in deroga, ai sensi del comma precedente, non potrà essere trasferita all'esterno dell'ambito che l'ha generata.

#### **Articolo 5 : Avvio degli esercizi di somministrazione nelle aree sottoposte a tutela**

1. Fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. N. 59 del 26/03/2010 e dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. nonché della disponibilità di immobile con destinazione commerciale e conforme alla normativa urbanistica-commerciale e alle prescrizioni del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, i soggetti interessati ad avviare l'attività di somministrazione, al trasferimento della sede, all'ampliamento e/o ristrutturazione dei locali devono:

1. presentare al SUAP istanza di autorizzazione autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 - Tabella 1 Requisiti obbligatori, corredata da apposita certificazione di un tecnico;

2. sottoscrivere atto di obbligo irrevocabile per i requisiti di cui all'articolo 7- Tabella 2 Requisiti di qualità del servizio, che si intendono conseguire e che potranno essere effettivamente posseduti e verificati solo al momento dell'inizio dell'attività;

2. Il responsabile del procedimento provvede all'esame della domanda, in relazione ai seguenti requisiti:

a) requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1 e 2 del D. Lgs. N. 59/2010 ed artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

b) requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010;


c) compatibilità con i presenti criteri di programmazione.

3. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data in cui il richiedente provvede alla regolarizzazione della medesima.

4. Prima della decorrenza del termine di 60 giorni fissato per la formazione del silenzio-assenso, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale di autorizzazione con il quale il Comune:

a) riconosce la sussistenza di requisiti morali e professionali idonei all'esercizio dell'attività;

b) dichiara la fattibilità dell'intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni.



5. L'interessato ha l'onere di comunicare al SUAP l'avvio dell'attività, al fine di consentire i controlli in merito all'effettivo possesso dei requisiti di qualità di cui all'art. 7. L'attività dovrà iniziare entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione. L'interessato ha facoltà di richiedere, con istanza motivata da trasmettere al SUAP entro il termine decadenziale suindicato, la proroga al suddetto termine fino ad un massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni, per comprovata necessità.

6. Nel caso in cui il soggetto che aveva beneficiato del rilascio non inizi l'attività entro i termini di legge, si procederà alla decadenza dell'autorizzazione.

7. Non è consentito, a pena di decadenza, cedere l'attività oggetto di autorizzazione prima dell'inizio effettivo dell'attività.

8. In caso di sub-ingresso, il soggetto subentrante è tenuto a presentare Segnalazione Certificata di inizio Attività, nella quale, oltre al possesso dei requisiti soggettivi, dovrà essere presente la dichiarazione di assunzione dell'obbligo irrevocabile per i requisiti di cui all'articolo 7.

9. Il trasferimento dell'attività all'interno della stessa zona costituisce avvio di nuova attività. Pertanto, è soggetto ad autorizzazione, previa presentazione di istanza in cui si dia atto della sussistenza dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità del servizio per i locali della nuova sede.

10. L'assenza di uno o più presupposti o requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia determina, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, in capo al responsabile del procedimento, l'obbligo di procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con successiva trasformazione della comunicazione in provvedimento di diniego qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti non facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che conclude il relativo procedimento.



#### **Articolo 6 : Livelli qualitativi minimi per ambito territoriale sottoposto a tutela**

1. Ai fini di quanto stabilito all'art.1, per le zone sottoposte a tutela sono requisiti obbligatori i livelli qualitativi minimi di cui alla Tabella 1.

#### **Articolo 7 : Criteri di qualità del servizio**

1. I richiedenti, nelle aree sottoposte a tutela, dovranno garantire l'adeguamento del servizio offerto ad uno standard qualitativo superiore, che qualifica lo stesso in termini di offerta turistica e di promozione del territorio locale e regionale, al fine di sviluppare e consolidare la vocazione del Comune di Pozzuoli quale città di turismo culturale, sportivo, enogastronomico, balneare ed incrementare l'offerta di servizi di *leisure*.

2. I richiedenti dovranno garantire il raggiungimento del punteggio minimo prescritto, individuando i criteri a cui provvederanno ad adeguare il servizio, a scelta fra quelli riportati



nella Tabella 2. Nel caso in cui venga richiesta autorizzazione per entrambe le tipologie di somministrazione (A e B), dovranno essere indicati separatamente i requisiti di qualità per ciascuna tipologia, assicurando il raggiungimento del punteggio minimo per ognuna.

3. L'interessato dovrà sottoscrivere atto di obbligo irrevocabile, che sarà allegato alla richiesta di autorizzazione, a garantire il raggiungimento del punteggio minimo qualitativo, individuando i criteri a cui renderà adeguato il locale di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale punteggio minimo deve essere garantito costantemente nel corso della gestione.

4. Nel caso di sub ingresso, il soggetto cessionario dovrà corredare la SCIA di nuovo atto di obbligo irrevocabile al mantenimento del punteggio minimo, indicando i criteri, che potranno essere eventualmente diversi, a cui il locale sarà adeguato.

### **Articolo 8 : Disciplina del subingresso**

1. Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree sottoposte a tutela, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività SCIA da parte del subentrante.


2. Nel caso di subingresso in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande già esistente in zona sottoposta a tutela, se chi subentra non effettua modifiche strutturali non è tenuto ad adeguare il locale ai requisiti previsti dai vigenti criteri.

3. Qualora il subentrante intenda effettuare modifiche comportanti una diversa ripartizione interna dei locali e/o aumento della superficie di somministrazione comportante modifiche edilizie, è tenuto ad adeguare il locale a quanto previsto dai vigenti criteri.

4. L'attività in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte non può essere iniziata prima della presentazione della SCIA.

5. In caso di subentro per atto tra vivi il subentrante è tenuto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività e ad iniziare l'attività entro 6 (sei) mesi dall'acquisto/affitto; in sede di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività il subentrante è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010 e agli artt. 11 e 92 del TULPS per poter iniziare l'attività.

6. Nel caso di subentro per causa di morte, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare; l'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS potrà essere dimostrato al Comune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.




8

### **Articolo 9 : Vigilanza e controllo**

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al momento dell'inizio dell'attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:
  - a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati.
  - b) all'effettuazione di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autocertificazione e non suffragato al momento del rilascio dell'autorizzazione o in sede di controllo sulla segnalazione certificata di inizio attività presentata.
3. Le verifiche ed i controlli a posteriori sul pubblico esercizio, una volta attivato, sono esercitati nell'ambito della normale attività di vigilanza da parte degli Organi preposti.

### **Articolo 10 : Sospensione - decadenza dall'esercizio dell'attività**

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui ai precedenti artt. 7 e 8, il Comune procede:
  - a) A comunicare l'avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione dell'attività, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 (Trenta) giorni e non superiore a 90 (Novanta) giorni per l'adeguamento;
  - b) A sospendere l'attività in caso di mancato adeguamento entro i termini di cui sopra, come comunicati all'interessato;
  - c) A pronunciare la decadenza dall'esercizio dell'attività nel caso in cui non sia rispettato il provvedimento di sospensione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati dal provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza dell'interessato.
2. Si applicano, comunque, le altre ipotesi di chiusura di attività previste dal D.Lgs. 59/2010 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, il Comune potrà chiedere la presentazione di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.
4. I titolari di nuove autorizzazioni all'esercizio di somministrazione nelle aree sottoposte a tutela sono obbligati a presentare dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti che garantiscono il raggiungimento del punteggio minimo nonché di quelli obbligatori.



### TITOLO III

#### AREE NON SOTTOPOSTE A PROGRAMMAMZIONE

##### Articolo 11 : procedimento

1. Nelle aree non sottoposte a tutela, l'avvio, il trasferimento di sede, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico sono soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
2. I soggetti interessati dovranno utilizzare i modelli all'uopo predisposti dal Comune di Pozzuoli, recanti le dichiarazioni previste dalla legge e corredati degli allegati ivi individuati.
3. Si applica, in proposito, l'art. 19 della Legge 18 agosto 1990, n. 241. E' fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, il rispetto delle disposizioni del TULPS, R.D. 773/1931, il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17/12/1992, n. 564, come modificato dal D.M. 05/08/1994, il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, nonché di inquinamento acustico per quanto applicabile.
4. Resta ferma la necessità dell'autorizzazione in caso di trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocate in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocate in una zona tutelata nell'ambito della programmazione.





### TITOLO IV

#### SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

##### Articolo 12 : attività di intrattenimento occasionale e non prevalente

1. Le attività di spettacolo (concertini, musica dal vivo, arte varia con DJ, altri piccoli trattenimenti) svolte all'interno di pubblici esercizi senza l'apprestamento di strutture tali da configurarne una trasformazione in locali di pubblico spettacolo non sono soggette al rilascio di licenza di pubblico spettacolo. In ogni caso devono essere rispettate le norme previste dal regolamento acustico.
2. Nel caso di apertura di nuovi pubblici esercizi, che contemplino da subito anche le attività di cui sopra, il Nulla Osta acustico o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione di rumore previsti dalla normativa di settore andranno allegate alla istanza di autorizzazione per le zone sottoposte a tutela ovvero alla SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per le aree non sottoposte a programmazione.
3. Nel caso di subentro in esercizi avviati il gestore che intenda svolgere anche attività di spettacolo dovrà allegare il Nulla Osta acustico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione di rumore previsti dalla normativa di settore, alla SCIA per il subingresso.

##### Articolo 13 : attività di trattenimento danzante o musicale e installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante



1. L'installazione in pubblici esercizi di attrazioni dello spettacolo viaggiante suscettibili di esporre i partecipanti a potenziali rischi per l'incolumità e l'igiene è soggetta al rilascio della licenza di spettacolo ed alla verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. Per trattenimenti danzanti si intende la possibilità di consentire agli avventori dell'esercizio di ballare in spazi autorizzati e verificati sotto il profilo della sicurezza.

3. L'attività accessoria di trattenimenti danzanti o musicali svolta all'interno di Pubblici Esercizi nei quali sono presenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo (ad es. allestimento di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di un pubblico più ampio di quello a cui si rivolge la ristorazione, pagamento di un biglietto di ingresso, etc.), anche svolta in via saltuaria ma ricorrente (ad es. tutti i fine settimana), rimane soggetta all'acquisizione della licenza di spettacolo.

4. Il rilascio della licenza di spettacolo è subordinata al possesso di:

a) Licenza di agibilità sui locali di pubblico spettacolo che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l'attività, verificate sulla base dell'esame di un progetto e del successivo sopralluogo

b) nulla osta in materia di inquinamento acustico rilasciato dal competenze Servizio Comunale.

5. Resta ferma la necessità dell'acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per i compiti indicate dall'art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS let. a) b) ed e), che non possono in nessun caso essere sostituite dalla relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art. 141 Reg. TULPS.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

#### Articolo 14 : Norme comuni

1. Tutti pubblici esercizi sono tenuti al rispetto degli obblighi di esposizione e comunicazioni previsti dalla legge, riepilogati nella Tabella 3.


#### Articolo 15 : Norme finali

1. I presenti Criteri di Programmazione sono validi per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati

2. L'Amministrazione si riserva di modificare anche prima della scadenza il presente atto nel caso fossero riscontrate situazioni tali da alterare l'accessibilità e la sostenibilità ambientale delle zone in relazione allo sviluppo della rete dei pubblici esercizi, sentite le locali associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei consumatori.

3. Dopo la scadenza quinquennale i presenti Criteri continueranno ad applicarsi fino a quando non saranno oggetto di modifica o di rinnovo.

4. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale che sia in contrasto con questo Regolamento.



Handwritten signature: *James*

Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference code.

TABELLA 1 - REQUISITI OBBLIGATORI (art. 7 Regolamento)

DECORO URBANO	Immagine esterna, decoro e arredi omogenei per tipologia e colore all' ambito di riferimento nonché corrispondente ai limiti previsti dalla normativa di riferimento e nei titoli abilitativi)
ACCESSIBILITA'	La totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico deve consentire la massima fruibilità, al fine di soddisfare le specifiche esigenze degli utenti ed in particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale, nel rispetto della normativa vigente in materia.
	Dotazione di aree destinate alla sosta in misura pari a mq. 2 per ogni mq. di superficie di somministrazione. Qualora l'esercizio abbia una superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande superiore a mq. 250 (duecentocinquanta) è richiesta 1 metro mq di superficie di somministrazione per 1 mq di superficie destinata a parcheggio. Nella superficie di somministrazione a tal fine sono ricompresi gli spazi ed aree esterne. Il requisito può essere soddisfatto con la presentazione di apposita convenzione stipulata con autorimesse private che devono certificare la costante disponibilità dei posti auto necessari all'attività commerciale di somministrazione durante l'orario di esercizio.
FRUIBILITA'	Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, la superficie complessiva dell'unità immobiliare deve essere ripartita in modo equilibrato fra superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti, e superficie destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso: quest'ultima non deve essere inferiore al 40% della superficie totale dell'unità immobiliare Per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla somministrazione in cui accede il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non è da ricomprendere nella superficie di somministrazione l'area utilizzata come magazzino, deposito, locale di lavorazione, servizi igienici ed uffici. Inoltre nella superficie di somministrazione non debbono considerarsi ricompresi eventuali spazi ed aree esterne, fermo restando il loro eventuale computo per altre finalità.
ACCOGLIENZA	Fermo restando il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, eventualmente più stringenti, gli esercizi devono disporre di almeno 2 idonee unità igieniche a servizio del pubblico, distinte per sesso.
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, gli esercizi devono possedere locali di conservazione, magazzino e stoccaggio delle derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione all'attività svolta, che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, al fine di limitare l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento.
	Dovranno essere installati elettrodomestici di classe A e A+, luci a risparmio energetico, riduttori di flusso ai rubinetti, utilizzo di stoviglie di materiale non inquinante.
	Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti. Sulle soglie degli esercizi e nelle eventuali aree esterne di pertinenza dei medesimi deve essere collocato un adeguato numero di posacenere al servizio dei clienti fumatori.
QUALITA' AMBIENTALE	Il titolare/legale rappresentante dell'attività dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che la medesima attività rientra fra quelle a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011. Nel caso di utilizzo di impianti di diffusione acustica, è obbligatoria la presentazione del NULLA OSTA acustico rilasciato sulla base della documentazione di cui all'art. 4 DPR 227/2011. Gli impianti installati dovranno essere oggetto della relazione tecnica secondo i contenuti minimi del DPCM 215/1999
	Gli esercizi devono essere dotati di impianto di canna fumaria, regolarmente autorizzato o impianto di abbattimento fumi e vapori realizzato in conformità al vigente Regolamento di igiene e sanità.

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

SICUREZZA	Obbligo di installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ - sistemi composti da telecamere e videoregistratore con memoria degli eventi le cui registrazioni vanno messe a disposizione delle autorità competenti</li><li>• - sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso interno o esterno</li></ul>
	Nei casi in cui vengano installati giochi leciti ai sensi dell'art. 110 del TULPS comma 6 e 7, fermo il rispetto dei limiti stabiliti dalla Regolamentazione Comunale (C.C. n. 99/2014) dovranno essere allestiti locali dedicati, separati da quelli destinati alla somministrazione. La superficie di tali locali non concorre alla quantificazione della superficie di somministrazione.





TABELLA 2 - REQUISITI DI QUALITA' - oggetto di atto di obbligo irrevocabile (art. 8 Regolamento)

		punteggio
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Deposito dei rifiuti differenziati la mattina alle ore 6.00. Gli imballaggi dovranno essere esposti già ridotti di volume.	10
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Operazioni di carico/scarico merci effettuate mediante trasferimento a mano da area di servizio appositamente individuate dall'A.C.	5
QUALITA' DEL SERVIZIO	Per gli esercizi tipo A:	Complessivi 10 min.
	1) Utilizzo di almeno 10 prodotti tipici, innanzitutto DOP e IGP, o indicati nell'elenco previsto dal D.M. 350/99 e s.m.i.	2
	2) Presenza nella carta dei vini dei vini DOC della Campania 1 per ciascuna tipologia (bianco, rosso, rosato, passito e spumante) e di almeno 3 etichette dell'area DOC Campi Flegrei	2
	3) Presenza della carta degli olii con almeno 2 olii DOP della Campania	2
	4) Presenza nel menù di preparazioni a base di pesce azzurro	4
	5) Presenza nel menù di almeno 5 piatti tipici tradizionali di cui all'elenco previsto dal D.M. 350/99 e s.m.i.	4
	Per gli esercizi di tipo B	Complessivi 10 min.
	1) Disponibilità di almeno 4 liquori tipici della Campania indicati nell'elenco previsto dal D.M. 350/99 e s.m.i.	5
	2) Disponibilità di almeno 3 vini DOC della Campania ed almeno 1 dell'area DOC Campi Flegrei	5
	3) Disponibilità di almeno 5 specialità di pasticceria di cui al D.M. 350/99 e s.m.i.	5
QUALITA' DEL SERVIZIO	Accesso ad internet e/o copertura wifi ad uso dei clienti	5
QUALITA' DEL SERVIZIO	Servizi accessori per bambini (solo per esercizi tipo A)	5
QUALITA' DEL SERVIZIO	Menù in almeno 2 lingue e almeno un addetto alla somministrazione con conoscenza di una lingua oltre l'italiano	5
QUALITA' DEL SERVIZIO	Personale qualificato con specifici titoli	10
QUALITA' DEL SERVIZIO	Offerta menù per celiaci e/o diabetici. Indicazione nel menù degli alimenti a rischio intolleranza	10
SICUREZZA	Rinuncia all'installazione di giochi leciti (art. 110 del TULPS commi 6 e 7)	
	Per gli esercizi tipo A	2
	Per gli esercizi tipo B	15

Punteggio minimo: 40 punti

### TABELLA 3 - OBBLIGHI DERIVANTI DA LEGGE (art. 14 Regolamento)

- esporre denuncia dei giochi leciti (come carte, biliardo, calcio balilla...) e tabella comunale dei giochi proibiti, nonché orario e costo singola partita per il gioco del biliardo;
- eventuale permesso ministeriale per l'utilizzo di slot machine e altri giochi elettronici, con relativi ulteriori adempimenti espositivi dovuti alla presenza di apparecchi che consentono vincite in denaro;
- esporre eventuale licenza o patentino AAMS per la vendita dei tabacchi;
- esporre cartello indicante "Vietato fumare";

- esporre cartello indicante gli orari di apertura e chiusura del locale e cartello riportante il giorno di chiusura settimanale:

*Il titolare di un pubblico esercizio può determinare gli orari di apertura e di chiusura del tutto liberamente. L'orario può essere differenziato (anche per ogni giorno della settimana) e l'esercente può stabilire uno o più giorni di chiusura. L'orario prescelto e l'eventuale giorno di chiusura vanno rispettati e resi noti al pubblico mediante cartelli, o altri mezzi idonei, affissi all'interno e all'esterno del locale. Anche la chiusura temporanea dell'esercizio (per esempio una chiusura per ferie) va comunicata al pubblico mediante un cartello ben visibile dall'esterno.*

- esporre listino dei prezzi al pubblico riportante eventuali maggiorazioni per il servizio al tavolo o altro. Questo listino deve essere visibile anche dall'esterno del locale o ne deve essere esposto un altro all'esterno. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù (anche in questo caso che vi sia anche all'esterno o sia leggibile dall'esterno), con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati.

*Nei listini vanno indicate, per ogni singola voce, le modalità di conservazione (ad es. prodotto congelato, surgelato, ecc.). L'assenza di quest'ultima indicazione comporta il deferimento all'autorità giudiziaria per il reato di frode in commercio, ai sensi dell'art. 515 del Codice penale, mentre la mancata esposizione dei prezzi, di listini e menù, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.*


*Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio, ovvero: è obbligatoria l'indicazione del prezzo unitario o per quantità (es. al litro/al chilo) se la tipologia di prodotto lo consente, va realizzato un Registro Unico degli Ingredienti da mettere a disposizione del pubblico contenente l'elenco (in ordine decrescente di quantità presente) degli ingredienti (composti) dei vari alimenti e con apposita indicazione degli allergeni eventualmente presenti. Se sulla confezione del prodotto messo in vendita il prezzo è presente e ben leggibile si considera già assolto l'obbligo di indicazione del prezzo. In caso di mancata indicazione dei prezzi, è previsto il pagamento di una multa di € 1.032,00, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.*

- esporre eventuale permesso comunale per intrattenimenti danzanti e non, nel locale, con relativi pagamenti SIAE;

- esporre cartello con estratto degli articoli del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nello specifico, degli artt. 101 del TULPS, nonché degli artt. da 180 a 181 e 186 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

### Per gli esercizi CHE SOMMINISTRANO ALCOLICI APERTI OLTRE LE ORE 24.00

- esporre l'elenco delle bevande somministrate
- installare almeno un apparecchio, a disposizione dei clienti, per la rilevazione del tasso alcolemico,
- esporre (all'entrata, all'interno e all'uscita del locale) le tabelle alcolometriche di cui al Decreto ministeriale del 30.08.2008 (che descrivono l'incidenza delle bevande alcoliche sul tasso alcolemico e i sintomi correlati),
- esporre apposito cartello che segnala il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 antimeridiane (divieto che non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto);
- divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per asporto dalle ore 24,00 alle ore 6,00





## COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

DIREZIONE 5

Urbanistica – Governo del Territorio  
Gestione e Pianificazione del Territorio

**OGGETTO:** Regolamentazione e programmazione per l'apertura ed i trasferimenti di sede relativi agli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Individuazione delle zone del territorio comunale da sottoporre a limitazioni, ai sensi del comma 3 dell'art.64 del D.Lgs. 26.03.2010, n.59.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, anche al fine di porre termine alle reiterate proroghe del "blocco" delle nuove aperture di pubblici esercizi disposta a partire dal 2013 con la deliberazione consiliare n. 44 del 28.05.2013, ha inteso regolamentare e programmare l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010;
- in tale ottica, la Dirigente della Direzione 7 ha elaborato una specifica proposta di Regolamento che, tra l'altro, recepisce le modifiche ed osservazioni proposte dalla V Commissione Consiliare Permanente;
- successivamente, la proposta di Regolamento è stata trasmessa per l'esame di competenza alla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti;
- la suddetta Commissione ha avviato la disamina delle disposizioni regolamentari e, di concerto con i Capigruppo, nella seduta del 7 febbraio u.s, ha ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di sottoporre a tutela l'intero territorio comunale con esclusione delle zone di Toiano, Monterusciello, Licola e Agnano Pisciarelli, ritenendo che la restante parte del territorio per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità dovesse essere assoggettata al sistema autorizzatorio.

Con riferimento alla problematica in oggetto si riporta di seguito il comma 3 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010 che recita:

*"Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla*

*normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione".*

Nel senso della summenzionata norma, tenuto conto della proposta di Regolamento come integrata con le modifiche ed osservazioni proposte dalla V Commissione Consiliare Permanente, è stata redatta una specifica planimetria, allegata alla presente relazione a formarne parte integrante, che riporta la perimetrazione della parte di territorio comunale da sottoporre a regolamentazione per il trasferimento e l'apertura di nuovi esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, in cui si riscontrano problematiche collegate a:

- *sostenibilità ambientale*
- *sostenibilità sociale*
- *viabilità*
- *tutela della vivibilità del territorio da parte dei residenti*
- *normale mobilità.*

La parte di territorio esaminata, così come individuata nell'allegato grafico planimetrico, risulta fortemente antropizzata; sotto l'aspetto urbanistico essa è costituita, sostanzialmente, dalle "Zone A" (Centro Storico) e "Zone B" (residenziali sature), intramezzate da "Zone E" (agricole periurbane), oltre che dalle aree destinate a Standard Urbanistici (attrezzature di quartiere).

L'intero territorio ricade nella cosiddetta "zona rossa" a rischio vulcanico dei Campi Flegrei, per gli aspetti di tutela lo stesso territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004, mentre su buona parte dell'area interessata insistono vincoli di carattere archeologico ed idrogeologico.

Si riportano di seguito alcune considerazioni sugli "Indirizzi di politica urbanistica" coerenti con i principi fondanti ed attuativi del PRG:

1. Sul "ruolo e sulla dimensione urbana di Pozzuoli nell'ambito dell'area metropolitana di Napoli":
  - il contenimento del consumo di suolo sull'intero territorio comunale.
2. Sul rischio sismico e bradisismico:
  - l'approfondimento della questione della regolamentazione dell'intensità delle attività antropiche
  - la possibilità di diradamento di attrezzature ad uso pubblico;
  - il generale contenimento della capacità insediativa di parte del territorio del Comune di Pozzuoli, sia in termini abitativi che in termini commerciali, anche per problemi di protezione civile.
3. Sulle caratteristiche di fondo del P.R.G.:
  - la tendenza al "riammagliamento dei tessuti urbani e dei contesti territoriali", optando per la riorganizzazione funzionale, finalizzata alla riqualificazione urbana da estendersi sia ai tessuti di antico impianto che a quelli di recente costituzione;
  - la salvaguardia, la promozione e la fruizione ambientale riguardate come fattori di sviluppo;
  - l'assoggettamento delle aree di maggior degrado urbanistico-edilizio, a "progetti di riqualificazione urbano" per aree di estensione anche limitata del tessuto produttivo esistente;
  - il riuso di immobili, anche di pregio storico-architettonico-ambientale, per l'insediamento di funzioni di uso pubblico che non implicino forti flussi di traffico veicolare.

Le criticità che si riscontrano, per l'appunto, nell'ambito territoriale così come individuato e perimetrato sono infatti strettamente connesse  
alla:

- peculiarità del sistema della viabilità,
- possibilità di facile deflusso della popolazione in caso di evacuazione,
- carenza di parcheggi,
- commistione delle funzioni di residenzialità e quelle per il tempo libero e turistico-ricettive (anche in relazione agli aspetti acustici, alle emissioni in atmosfera di fumi, etc.), specie nei fine settimana e nei periodi estivi, nei quali l'affluenza degli avventori dalle zone limitrofe incide notevolmente sulla sostenibilità territoriale (parcheggi, traffico, inquinamento, etc.), nonché sulle condizioni minime di benessere della popolazione.


Pertanto, al fine di perseguire la salvaguardia e la tutela dei suddetti interessi collettivi e generali si ritiene sussistano, per le aree perimetrare nell'allegata planimetria, le condizioni tali da motivare le limitazioni di cui al Regolamento in oggetto, ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 59/2010 *"ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità"*.

E' evidente, quindi, che gli obiettivi prefissati possono essere raggiunti solo attraverso una programmazione specifica, basata su requisiti meramente qualitativi di cui al Regolamento in oggetto.

*Si allega planimetria riportante la perimetrazione dell'area oggetto di regolamentazione sovrapposta alla zonizzazione del PRG.*



20 MAR 2018











Il Dirigente  
Agostino Di Lorenzo




# ZONIZZAZIONE

## Legenda

	A1	Centro antico Rione Terni		Attrezzature di interesse generale
	A2_1	Centro Storico Borgo Vicinale		<b>Istruzione superiore</b>
	A2_2	Centro Storico Zona Nord		F1_1 Istituto Magistrale
	A2_3	Centro Storico Nucleo Centrale		F1_2 Liceo Artistico
	B1	Residenziale saturo di corso Umberto I		F1_3 Istituto Professionale Alberghiero
	B1_r	Integrazione di attrezzature e servizi		F1_4 Istituto Tecnico Industriale di Stato
	B2	Residenziale saturo dell'altopiano centrale		F1_5 Istituto Prof. per l'Industria e l'Artigianato
	B2_r	Integrazione di attrezzature e servizi		F1_6 Istituto Tecnico Commerciale o per geometri
	B3	Residenziale saturo di Arco/Pelica		F1_7 Istituto Prof. di Stato per il Commercio
	B4	Residenziale saturo recente		F1_8 Istituto Prof. di Stato per l'Agricoltura
	B5_1	Residenziale saturo recente interna o contigua ad emergenze naturalistiche e paesistiche o a zone di elevato pregio ambientale		F1_9 Liceo Classico
	B5_2	Residenziale saturo recente interna o contigua ad emergenze naturalistiche e paesistiche o a zone di elevato pregio ambientale in zona P.I.R.		F1_10 I.T.C.G.
	B5_3	Residenziale saturo recente interna o contigua ad emergenze naturalistiche e paesistiche o a zone di elevato pregio ambientale in zona P.I.		<b>Pubblica Amministrazione</b>
	B6_1	Residenziale saturo di edifici pubblici		F2_1 Uffici comunali
	B6_2	Residenziale saturo di edifici pubblici recente		F2_2 Uffici finanziari statali
	B7	Residenziale, artigianale, industriale di ristrutturazione di Agnano - Pisciarelli		F2_3 Autoparco comunale
	B8	Residenziale o prevalente uso stagionale di Lido di mare		<b>Ordine Pubblico ed Emergenza</b>
	B9	Residenziale saturo su aree di interesse archeologico		F3_1 Carabinieri
	C1, C2, C3	Residenziale di progetto		F3_2 Vigili del Fuoco
	D1_1	Industriale, artigianale e commerciale esistente		F3_3 Capitaneria di Porto
	D1_2	Industriale, artigianale e commerciale di integrazione		F3_4 Commissariato di P.S. e/o Protezione Civile
	D2	Industriale di riconversione		<b>Giustizia</b>
	D3_1	Parco scientifico e tecnologico - area Olivetti		F4_1 Carcere femminile
	D3_2	Parco scientifico e tecnologico - area orientale		F4_2 Pretura
	D3_3	Parco scientifico e tecnologico - area occidentale		<b>Attrezzature e servizi sanitari</b>
	D4_1	Artigianale e commerciale di progetto		F5_1 Ospedale
	D4_2	Artigianale e commerciale di progetto		F5_2 Presidio socio-sanitario
	D5_r	Attività terziarie e direzionali		F5_3 Recupero tossico-dipendenti ed altri servizi
	E1	Agricola semplice. Aree a bosco, a pascolo e incolte		F5_4 Servizi sanitari
	E2	Agricola semplice. Aree seminative, a frutteto e a vigneto		F6 Aree Archeologiche
	E3	Agricola semplice. Aree seminative, irrigate e ad orti		<b>Attrezzature sportive</b>
	E_0	Agricola su aree di interesse archeologico		F7_1 Piscina comunale
	E_r	Agricola di restauro paesistico ambientale e di consolidamento dei terreni acclivi, instabili o/o in dissesto		F7_2 Campo sportivo
	E_1	Agricola a tutela		F7_3 Complesso polivalente
	G1	Ricettività turistica: complessi turistici, alberghi, pensioni e motel		F7_4 Palazzetto dello Sport
	G2	Ricettività turistica: campeggi		F7_5 Centro tennis
	H	Attrezzature ed impianti per la convivenza, la ricerca, la formazione e la cultura, ecc.		F7_6 Studio Comunale
	I	Edifici religiosi, sociali ed assistenziali		F7_7 Centro sportivo universitario
	L1	Costa sabbiosa balneabile		<b>Mercati Generali</b>
	L2	Fascia dei servizi stagionali annessi alla zona L1		F8_1 Mercato ortofruticolo
	L3	Costa sabbiosa tutelata		F8_2 Mercato ittico
	L4	Costa rocciosa e/o scogli		F9 Climito
	M1_1	Nucleo di Parco naturale: M. Barbaro, M. S. Angelo alla Corsura, Montagna Spaccata		<b>Uffici ed impianti degli enti di servizio</b>
	M1_2	Nucleo di Parco naturale: Fondi di Cigliano e cono circostante		F10_1 Centro Radio Telecom
	M1_3	Nucleo di Parco naturale: Solfarina		F10_2 Enel C.E.D.
	M1_4	Nucleo di Parco naturale: Agnoni		F10_3 Uffici Enel
	M1_5	Nucleo di Parco naturale: Sanga		F10_4 Enel stazioni
	M1_6	Parco Archeologico - Naturale: Cuma, bosco di Licola.		<b>Università</b>
	M1_7	Parco Archeologico - Naturale: lago d'Averno, lago Lucrino e M. Nuovo		F11 Facoltà di medicina veterinaria e servizi connessi
	M2	Parco Archeologico della via Campana antica		<b>Porti e approdi</b>
	*	Zona Bianca - art. 4 L.R. n°17/82		F12_1 Porto passeggeri e commerciale
		<b>Attrezzature di quartiere</b>		F12_2 Lido Augusteo
		a. Istruzione dell'obbligo		<b>Impianti speciali</b>
	S_An	Asilo Nido		F13 Depuratore
	S_Ma	Scuola Materna		<b>Zona ed impianti militari</b>
	S_El	Scuola Elementare		F14_1 Accademia Aeronautica
	S_Me	Scuola Media Inferiore		F14_2 U.S. Navy
		b. Attrezzature di interesse comunale		F14_3 S.M.O.M.
	IC_A	Amministrative		<b>Motorizzazione civile</b>
	IC_SA C	Sociali, assistenziali, commerciali		F15 Riparazione e controllo veicoli e automezzi
	IC_R	Religiose		<b>Viali</b>
	IC_C	Culturali		F16_1 Vivaio del Corpo Forestale dello Stato
		c. Verde attrezzato		F16_2 Vivaio comunale
	V_Pu	Verde pubblico attrezzato		
	V_pa	Impianti sportivi privati		
	V_ind	Verde attrezzato ed attrezzature pubbliche in zona D		
		d. Parcheggi		
	P_1	Parcheggio intermodalità		
	CIN_T	Cinema - Teatro		





# Piano Regolatore Generale

—— Perimetro Aree da sottoporre a Tutela e Salvaguardia



Comune di Pozzuoli  
( Città Metropolitana di Napoli )  
Direzione 7 - Coordinamento Attività e Sviluppo Economico

**Oggetto:** Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Approvazione "Regolamento esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - criteri e requisiti per la programmazione" - Individuazione delle aree del territorio comunale da sottoporre a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3 D.Lgs. 59/2010**

#### IL DIRIGENTE

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Si segnala che l'applicazione della disciplina recata dal Regolamento di cui si propone l'approvazione ad un'area del territorio comunale significativamente più ampia di quella già oggetto di programmazione ai sensi della Deliberazione C.C. n. 44/2013, nella quale si concentra il maggior numero di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comporta, dal punto di vista dell'impatto organizzativo interno, un significativo aggravio dei procedimenti gestiti dall'Ufficio preposto al rilascio del titolo autorizzativo, nonché degli Uffici che devono rendere pareri endoprocedimentali o svolgere le attività di controllo successivo; in particolare dal punto di vista operativo è necessario organizzare il sistema di verifica dei requisiti dichiarati, e individuare le forme di controllo sugli stessi, al fine di assicurare esecutività alla disciplina regolamentare. Pertanto, si ritiene necessario che la vigenza della nuova disciplina sia rinviata di un tempo congruo, necessario agli adempimenti organizzativi dell'Ufficio.

Dal punto di vista dell'impatto esterno, si evidenzia la necessità di adeguata pubblicizzazione per un tempo congruo della normativa regolamentare, attesa la sua portata "limitativa", da ravvisare nella recata derubricazione del sistema "liberalizzato" della SCIA, attualmente in vigore in tutto il territorio comunale ad eccezione della zona Centro storico già individuata con deliberazione C.C. n. 44/2013, ad un sistema autorizzatorio, nel quale l'esercizio della libertà imprenditoriale è subordinato alla dimostrazione del possesso di determinati requisiti. Diversamente, occorrerebbe prevedere una norma transitoria, che disciplini la gestione delle attività che - medio tempore - siano state attivate con l'utilizzo della procedura di SCIA.

Si evidenzia, inoltre, che al fine di una puntuale applicazione delle norme regolamentari, è necessario corredare la perimetrazione cartografica delle zone sottoposte a tutela di un elenco onomastico che consenta di individuare i toponimici (ed i civici) che rientrano nella zona tutelata. Tale elencazione è opportuna anche ai fini conoscitivi verso la cittadinanza e i soggetti potenzialmente interessati e/o incisi dalla nuova disciplina.

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs. del 18/08/2000, n°267 (T.U.E.L.) con particolare riferimento all'art. 49;

Osservato che nel caso non è previsto alcun impegno di spesa;

Nel rimettere al Consiglio Comunale ogni decisione in ordine alla opportunità ed al merito della deliberazione indicata in oggetto

#### ESPRIME

Parere favorevole, con le precisazioni di cui sopra, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Pozzuoli 21 marzo 2017

Il Dirigente  
Dott.ssa Monica Tommaselli

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
ISCRITTA AL PUNTO 7 DELLA SEDUTA DEL 27.03.  
2017.

MODIFICARE, PER TIPO ERRORE DI TRASCRIZIONE, IL RIFERIMENTO DEL RELATIVO ARTICOLO DEL REGOLAMENTO INDICATO NELLE TABELLE ALLEGATE COME SEGUE:

- TABELLA 1 - REQUISITI OBBLIGATORI (art. 6 del Regolamento) anziché (art. 7 del Regolamento) come riportato erroneamente;
- TABELLA 2 - REQUISITI DI QUALITÀ - oggetto di atto di obbligo irrevocabile (art. 7 del Regolamento) anziché (art. 8 del Regolamento) come riportato erroneamente

